

COMUNE DI RAGALNA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO
DONNA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme di cui alla L.14.2.1963 n.161, modificata con Legge 23.12.1970 n.1142, le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

ART.2
FORMA GIURIDICA

Le attività in oggetto possono essere esercitate nelle forme di impresa individuale o di società di persone o di capitale, previa Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi della citata L.1142/70;

L'Autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

E' tassativamente vietato l'esercizio delle attività in forma ambulante o di posteggio. L'esercizio dell'attività presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni devono essere assicurate dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa.

ART.3
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Nei casi di nuova autorizzazione o di trasferimento di sede la distanza tra due esercizi non può essere inferiore a m.90.

La distanza tra due esercizi, calcolata in metri, viene considerata seguendo il percorso pedonale più breve.

COMUNE DI RAGALNA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO
DONNA

ART.4
CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Le attività in oggetto devono essere svolte in locali all'uopo destinati, separati da quelli adibiti ad altre attività.

I locali impiegati per l'esercizio dell'attività devono disporre delle caratteristiche indicate dal presente regolamento.

TITOLO II
NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

ART. 5
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ATTIVITA'

L'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo o donna, è subordinato al possesso dell'autorizzazione Amministrativa, rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 3 L.1142/70.

ART. 6
REQUISITI

I requisiti richiesti per l'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere sono i seguenti:

- 1) Qualificazione professionale, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- 2) Iscrizione, da parte del titolare, all'Albo Imprese Artigiane, presso la Camera di Commercio.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, l'Autorizzazione è subordinata allo accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla L.8.8.1985 n.443, o dalla persona fisica che assume la direzione dell'impresa, quando si tratta di attività diverse da quelle previste dalla L.443/85.

COMUNE DI RAGALNA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO
DONNA

- 3) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- 4) idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario.

ART. 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1) La richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività in oggetto deve essere presentata al Comune con domanda in carta legale indirizzata al Sindaco nella quale debbono essere indicati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del richiedente,
 - attività che si intende esercitare;
 - ragione sociale della ditta;
 - ubicazione dell'esercizio;
- numero degli addetti previsti, compreso il titolare.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta dalla maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla L.25.7.1956 n.860(società di fatto, s.n.c., soc. coop. a r.l.) o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di impresa diversa da quella prevista dalla L.860/56;

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa gestita in forma societaria, la relativa domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

2) Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificazione relativa all'qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositati presso il registro delle imprese, qualora l'attività sia svolta in forma societaria;
- certificato di agibilità dei locali o certificazione equivalente;
- planimetria e relazione tecnica descrittiva dei locali, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia;
- libretto di idoneità sanitaria del personale addetto;
- certificato penale del titolare o del legale rappresentante qualora si tratti di forma societaria.

L'esercente è tenuto a documentare altresì l'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane e a comunicare l'eventuale cancellazione dallo stesso.

COMUNE DI RAGALNA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO
DONNA

ART. 8

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato dal Sindaco, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 7, della agibilità con destinazione d'uso dei locali e acquisizione della certificazione antimafia, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 20, entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della domanda;
- 2) Il termine di 60 gg. di cui al comma 1 è interrotto da eventuali richieste di documentazione o certificazioni necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
- 3) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali indicati.
- 4) Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
- 5) La mancata comunicazione entro i termini richiamati al comma 1, vale come accoglimento della domanda.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare:

- la commissione provinciale per l'artigianato;
- la C.C.I.A.A.;
- la sede provinciale dell'INPS;
- il servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.;
- l'ufficio tributi del Comune;
- il Comando dei vigili urbani;
- l'Ispettorato provinciale del lavoro

ART. 9

RIGETTO O DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione non può essere accolta nei casi di:

- a) mancanza dei requisiti soggettivi;
- b) mancanza delle distanze minime prescritte;
- c) mancanza di uno degli altri requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento.

La relativa comunicazione o il provvedimento di diniego, adeguatamente motivati, sono notificati al richiedente entro i termini indicati all'art. 8.

COMUNE DI RAGALNA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO
DONNA

ART. 10
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- 1) L'effettivo inizio dell'attività è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 7.
 - 2) L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
 - 3) Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, deve essere comunicata al Comune con istanza in carta legale indirizzata al Sindaco, opportunamente documentata.
- Il relativo provvedimento viene assunto dal Sindaco previo nulla osta dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 20.
- In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio è tenuto a restituire al Comune, entro 30 giorni, il provvedimento autorizzatorio.

ART. 11
MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA'

- 1) Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività, l'interessato deve inviare al comune apposita richiesta, con domanda indirizzata al Sindaco, alla quale deve allegare:
 - attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta;
 - copia del contratto di cessione dell'azienda;
 - originale dell'autorizzazione amministrativa del cedente;
- 2) Nel caso in cui il subentrante chieda al comune, contestualmente, il trasferimento dell'esercizio, la relativa domanda, accompagnata dalla prescritta documentazione, è sottoposta all'esame della Commissione Comunale per il parere di competenza.
- 3) Nei casi di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati dall'art.5, comma 3, della L.8.8.95 n.443, possono acquisire la titolarità dell'autorizzazione per il periodo e alle condizioni stabilite dalla stessa L.443/85, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidata a persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità.

COMUNE DI RAGALNA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO
DONNA

ART. 12
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite al momento del rilascio della autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione; analogo provvedimento può essere assunto per violazione delle altre disposizioni vigenti in materia.

Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della sospensione, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.

Il titolare dell'autorizzazione può chiedere al Sindaco, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse dal sindaco, sentito il parere della Commissione, di cui all'art.

Nel periodo di sospensione dell'attività l'autorizzazione deve essere depositata presso il Comune.

ART. 13
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'autorizzazione qualora:

- a) l'attività non abbia avuto inizio entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) il titolare dell'esercizio sospenda l'attività senza preventiva autorizzazione, per un periodo superiore a 60 giorni;
- c) l'attività sia svolta in contrasto con la normativa vigente in materia o con il presente regolamento;
- d) siano venuti a mancare i requisiti ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio;
- e) il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni del Sindaco entro i termini stabiliti nel provvedimento di sospensione, ovvero non abbia presentato domanda di adeguamento;

Il Sindaco, a seguito di motivata richiesta, avanzata dal titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati dal comma 1, lettere a), b) ed e), per un periodo massimo di 6 mesi; eventuali proroghe per un periodo superiore possono essere concesse dal Sindaco per cause di forza maggiore o per gravi motivi, sentita la commissione di cui all'art. 20.

COMUNE DI RAGALNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO DONNA

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il provvedimento di revoca adottato dal Sindaco è notificato all'interessato a mezzo di messo comunale.

TITOLO III

NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

ART. 14

NORME IGIENICO SANITARIE

I locali devono essere in possesso dei seguenti requisiti igienico-sanitari:

A) Ambienti destinati all'attività:

- 1) Zona lavoro: superficie minima non inferiore a mq. 10 per un solo posto di lavoro e mq.2 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; altezza non inferiore a m.3 se trattasi di locali siti a piano terra, e a m.2,70 se a piani diversi;
- 2) sala d'attesa: superficie minima mq.6, con altezza minima come al punto precedente;
- 3) locali deposito, sgombero e servizi igienici: superficie minima complessiva non inferiore a mq.8, con altezza minima di m.2,40;
- 4) i locali di cui ai punti 1 e 2 devono avere una adeguata aerazione naturale (superficie delle aperture in diretta comunicazione con l'esterno, maggiore o uguale a 1/8 della superficie dei rispettivi locali); in caso di insufficiente aerazione naturale quest'ultima dovrà essere integrata o sostituita da un sistema di aerazione artificiale, idoneo a garantire almeno un numero di 10 ricambi d'aria per ora;
- 5) il servizio igienico dovrà essere provvisto di aerazione naturale o artificiale, tramite aspiratore meccanico, e provvisto di anti-WC o comunque disimpegnato dai locali lavorazione e sala d'attesa;
- 6) tutti i locali devono avere pavimenti tali da permettere facili e complete operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione; nelle zone di lavoro le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile ed impermeabile, fino ad un'altezza di m.2;
- 7) i lavabi dovranno essere dotati di acqua corrente, idonea al consumo umano, calda e fredda; questi sono previsti in numero di uno per ogni posto di lavoro nel

COMUNE DI RAGALNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO DONNA

caso di attività di barbiere ed acconciature maschili; per attività riferite ad acconciature femminili, necessita almeno un punto acqua per il lavaggio;

8) le porte di accesso esterno dovranno essere provviste, durante la stagione estiva, di tenda di protezione contro gli insetti volatili;

9) è previsto un idoneo contenitore, lavabile e disinfettabile, per la raccolta dei rifiuti solidi, da tenere in un vano separato da quello destinato alla lavorazione.

B) Arredamento:

Il mobilio e l'arredamento devono consentire una facile pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

C) Attrezzature, materiali e suppellettili:

1) Attrezzature e suppellettili destinate all'attività devono essere tenute, costantemente pulite e disinfettate, in appositi scaffali; prima del loro riutilizzo dovranno essere sottoposti ad idoneo trattamento di lavaggio e disinfezione;

2) la biancheria pulita dovrà essere custodita in apposito armadietto; la biancheria sporca va tenuta in apposito contenitore lavabile e disinfettabile e riutilizzabile solo previo trattamento con materiale detergente e disinfettante;

3) i poggiacapo dei sedili dovranno essere dotati di rivestimento cartaceo monouso;

4) i materiali tossici, solventi coloranti, bromati, iodati ecc., dovranno essere conservati in idoneo locale separato ed in appositi recipienti;

5) gli addetti al servizio dovranno indossare sempre un camice bianco, in perfetto stato di pulizia;

6) è fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art.7 R.D. n.1938/1924, e che maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

ART. 15

VIGILANZA DA PARTE DELL'UFFICIO DI IGIENE PUBBLICA

E' competenza del servizio di Igiene Pubblica effettuare visite di controllo agli esercizi oggetto del presente, al fine di accertare le condizioni dei locali, dei trattamenti di disinfezione, delle attrezzature, delle suppellettili ecc.

COMUNE DI RAGALNA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO
DONNA

TITOLO IV
ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

ART.16
DISCIPLINA DEGLI ORARI-CALENDARIO DI APERTURA E
CHIUSURA

Gli orari giornalieri ed il calendario annuale di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e la Commissione consultiva di cui all'art.

L'orario prescelto dal titolare deve essere comunicato al Comune.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario ed il calendario annuale di apertura e chiusura in maniera visibile all'esterno dell'esercizio.

E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti d'orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.

I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte sono tenuti ad osservare un unico orario.

ART.17
TARIFFE PROFESSIONALI

Le tariffe debbono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera ben visibile al pubblico.

TITOLO V
CONTROLLI E SANZIONI

ART.18
CONTROLLI

Gli agenti di polizia municipale e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento possono accedere, per gli opportuni controlli, nei locali dove si svolgono le regolamentate attività.

COMUNE DI RAGALNA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO
DONNA

ART.19
SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106-110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3.3.1934 n.383, modificato dall'art.3 della L.12.7.1961 n.603 e con L. 3.5.1967 n.317,
Il provvedimento sanzionatorio viene disposto con le procedure di cui alla L.24.11.1981 n.689.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.20
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per gli adempimenti di cui all'art.4 della L.23.12.1970 n.1142, è costituita una Commissione Consultiva Comunale, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, così composta:

- da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- da un rappresentante del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L.;
- dal Comandante della Polizia Municipale;
- dal Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato residente nel comune interessato.

I pareri espressi da detta Commissione non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

La Commissione, nominata con provvedimento del Sindaco, resta in carica 4 anni.

ART. 21
ADEGUAMENTI DEGLI ESERCIZI ESISTENTI

Gli esercenti le attività in oggetto sono autorizzati a continuare detta attività per 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

COMUNE DI RAGALNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO DONNA

Le imprese già esistenti che non dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa debbono inoltrare al Comune, entro il termine indicato al comma 1, apposita domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco, al fine di regolarizzare la propria posizione; tale domanda, completa dei dati previsti dall'art. , deve essere accompagnata da tutta la documentazione atta a comprovare l'esatta posizione del richiedente.

Gli adeguamenti necessari sono stabiliti dal Comune, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. , entro 120 giorni dalla richiesta e debbono essere realizzati dal titolare dell'autorizzazione entro e non oltre i 12 mesi successivi alla data di notifica del provvedimento.

Le attività già esercitate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, autorizzati in base alla L.14.2.1963 n.161 o iscritti all'Albo Imprese Artigiane, possono continuare l'attività in deroga ai requisiti della distanza e della superficie minima, fermo restando l'obbligo di adeguare l'esercizio della medesima attività alle prescrizioni fornite dal comune ed entro i termini fissati dal relativo provvedimento.

ART.22

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

Possono essere rilasciate, nel periodo di maggiore flusso turistico, autorizzazioni stagionali per un numero massimo di 2 e per un periodo non superiore a mesi 4. Le autorizzazioni stagionali possono essere rilasciate solo a soggetti, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. I locali dovranno rispondere a tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dall'art.14.

ART.23

ABROGAZIONE DELLA NORMATIVA PRECEDENTE

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in particolare, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 27.4.1988.

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del CO.RE.CO, entro 15 dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.